# *COMUNE DI TERRE ROVERESCHE*

## *(Provincia di Pesaro e Urbino)*

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

**(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..3.. del15.03.22)**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396.

**ART. 2 - FUNZIONI**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e della Legge.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune o al Segretario Generale
3. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori, consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta autorizzate dal Sindaco, sulla base di richieste adeguatamente motivate e presentate dai nubendi.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 396/2000.
5. E' fatto divieto all'ufficiale di stato civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

**ART. 3 – DELEGHE**

1. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro comune, non rientrano i diversi orari in cui altri comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

**ART. 4. INDIVIDUAZIONE "*CASA COMUNALE*" E LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

1. La "*Casa comunale*", ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da un edificio/sito che sia stabilmente nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'esercizio delle sue funzioni.
2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili avvengono nelle Sale del Consiglio Comunale (all'interno della casa comunale di ciascun Municipio)
3. Oltre alle suddette sale possono essere utilizzate anche luoghi idonei di proprietà comunale ovvero presso strutture private da individuarsi con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale".
4. L'individuazione, da parte della Giunta Comunale, di luoghi idonei presso strutture private avviene previa acquisizione di apposita dichiarazione della proprietà comprovante che la stessa e' disponibile alla concessione in uso dei locali agli interessati senza alcun onere a carico del Comune di Terre Roveresche, con assunzione di ogni responsabilità inerente il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed con assunzione di ogni onere per l'allestimento dei luoghi (tavolo per la celebrazione e sedie per sposi ed invitati) e per il loro ripristino allo stato originario e con ciò manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, nessun esclusa od eccettuata;
5. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dei luoghi autorizzati ed individuati quali "*casa comunale*" o "*ufficio distaccato di stato civil*e" può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile. In questo caso la celebrazione è gratuita.

**ART. 5 – GIORNO ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E/O DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE**

1. Il giorno e l'orario di celebrazione dei matrimoni/unioni civili è di norma concordato con l'ufficiale dello stato civile celebrante e previa autorizzazione del Sindaco.

2. In ogni caso non possono essere celebrati matrimoni/unioni civili nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 Gennaio
- domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 10 luglio (Festa del Patrono)
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 8 dicembre
- 25, 26 e 31 Dicembre

**ART 6 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE – PRENOTAZIONE**

1. La prenotazione della data e del luogo di celebrazione del matrimonio/unione civile, anche nel caso in cui venisse scelto un luogo pubblico non nella diretta disponibilità dell'amministrazione o un luogo privato concesso in comodato d'uso all'amministrazione comunale quale ufficio distaccato di stato civile, dovrà essere concordata con l'ufficio di stato civile. Non sono tenuti in considerazione eventuali accordi presi direttamente con i titolari dei siti privati (uffici distaccati di stato civile), né con i soggetti che hanno la disponibilità del bene oggetto della richiesta.
2. La richiesta di celebrazione di matrimonio o di costituzione dell'unione civile va presentata all'ufficio dello stato civile compilando apposita domanda sottoscritta da almeno uno degli sposi/uniti civilmente e dovrà contenere le generalità di entrambi, il luogo scelto, la data, l'ora del matrimonio/unione civile e la scelta del regime patrimoniale.
3. Le richieste per l'utilizzo di luoghi diversi dalla Sala Consigliari ubicate nei Municipi, devono pervenire all'ufficiodi stato civile almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di celebrazione del matrimonio/unione civile. L'ufficio di stato civile, una volta ricevuta la richiesta suddetta, provvede ad inoltrarla al servizio/ufficio/soggetto che detiene la disponibilità del luogo scelto;
4. Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e del luogo ove é stata richiesta la celebrazione, l'ufficio di stato civile informerà i nubendi/costituendi unione civile, che dovranno provvedere al pagamento della relativa tariffa secondo le modalità indicate dall'ufficio di stato civile.
5. I luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio potranno essere visitati dai richiedenti previo appuntamento con il servizio/ufficio/soggetto che ha la disponibilità del bene.
6. La celebrazione deve essere preceduta da regolari pubblicazioni di matrimonio così come previsto dall'art. 50 e segg. del d.p.r. n. 396/2000, nonché dalle formalità di cui alla Legge 76/2016 per quanto concerne l'unione civile. Qualora queste non venissero espletate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile e la prenotazione della sala/sito si considererà come non avvenuta.

**ART. 7 - ALLESTIMENTO DEL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

1. La dotazione standard che viene garantita dall'Amministrazione Comunale per la celebrazione dei matrimoni/unioni civile, ad eccezione delle cerimonie che si svolgono al di fuori delle Sale Consigliari

all'interno dei Municipi, è la seguente:

- n. 5 poltroncine (di cui n. 2 destinate ai nubendi/contraenti l'unione civile, n. 2 ai loro testimoni e n. 1 all'Ufficiale di Stato Civile celebrante) adeguate alla solennità della celebrazione;
- n. 1 tavolo per la firma dell'atto di matrimonio o di unione civile, di forma edimensioni adeguate alla solennità della celebrazione;
- impianto audio munito di microfono.

2. Per i matrimoni/unioni civili celebrati al di fuori dei casi di cui al comma 1 che precede, spetta ai richiedenti provvedere, a propria cura e spese, alla dotazione standard per il corretto svolgimento del rito;

3. E' consentita la predisposizione di un sobrio addobbo floreale realizzato da fioristi di fiducia degli sposi/uniti civilmente previo accordo con l'ufficio che gestisce il bene ed a cura e spese degli interessati. I richiedenti possono altresì, sempre previo accordo con l'ufficio che ha in gestione il bene e, comunque, a propria cura e spese, arricchire la sala/il sito con ulteriori sobri addobbi. Tali allestimenti (floreali e/o non floreali) al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

4. L'amministrazione comunale è, in ogni caso, sollevata da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno dei luoghi.

## ART. 8 - ACCESSO ALLA PIAZZA E DIVIETI IN CASO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SU SPIAGGE LIBERE

1. L'accesso alle strade antistanti alle piazze interessate di mezzi/veicoli necessari indicati dai nubendi/costituendi l'unione per l'organizzazione dell'evento dovrà essere autorizzato preventivamente dalla Polizia Locale del Comune, che dovrà essere stato preventivamente informato dall'ufficio di stato civile e dovrà aver ricevuto la relativa richiesta da parte dei nubendi/costituendi l'unione, utilizzando al riguardo apposito modulo;

2. Il Servizio Polizia Locale, preso atto della comunicazione dell'ufficio stato civile, dovrà garantire la presenza di almeno 1 (un) agente di P.L.– *già dalle ore in cuiè stato autorizzata l'occupazione per le fasi preparatorie al matrimonio (fase di allestimento)* - con personale straordinario per lo svolgimento delle funzioni di:

- garanzia dell'ordine;
- sgombero, se necessario, della porzione dell'area interessata all'evento, come indicato nell'ordinanza esposta e come riportato nello specifico avviso pubblico;

## ART. 9 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE (CASI SPECIALI, CASI PARTICOLARI ARTT.13 E 66 D.P.R. N.396/2000)

1. Nel caso in cui i nubendi/costituendi l'unione, i testimoni, o uno solo di essi siano cittadini stranieri, oppure in caso di persona sorda, muta o non vedente od altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione di matrimonio/unione civile è ricevuta con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato , o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante.

2. L'interprete così individuato dai nubendi/costituendi l'unione, dovrà presentarsi innanzi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, comunicando la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivendo l'apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

## ART. 10 – MATRIMONIO/UNIONE CIVILE PER DELEGA

1. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile avvenga per delega di altro comune, i nubendi/costituendi l'unione dovranno inoltrare all'ufficio di stato civile preventiva richiesta di

disponibilità alla celebrazione, con le modalità già indicate negli articoli 5 e seguenti del presente regolamento e con un anticipo di almeno 30 giorni, rispetto alla data fissata per il matrimonio/unione civile.
2. Il matrimonio/unione civile potrà essere celebrato/a nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per la celebrazione del matrimonio/unione civile per delega, i nubendi/costituendi l'unione dovranno produrre, almeno 7 giorni prima della data della cerimonia, salvo diverso accordo con l'ufficiale dello stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi/costituendi l'unione;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto nell'apposito modulo predisposto dall'ufficio.

**ART. 11 - FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

1. Per il regolare svolgimento del rito, il giorno della celebrazione dovranno essere presenti, oltre ai nubendi/costituendi l'unione, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di idoneo documento di riconoscimento incorso di validità;

2. Almeno 7 giorni prima della data di celebrazione, i nubendi/costituendi l'unione dovranno consegnare all'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni;
3. In caso di variazione dei testimoni, dell'interprete e/o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi/costituendi l'unione dovranno provvedere a darne opportuna comunicazione all'ufficio di stato civile, tassativamente entro le ore 9.00 del giorno precedente la celebrazione del matrimonio/unione civile.

**ART. 12 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL LUOGO SCELTO.**

1. Gli sposi/uniti civilmente e coloro che partecipano alla cerimonia devono garantire la massima puntualità rispetto all'orario stabilito e dovranno liberare il luogo di celebrazione con giusta sollecitudine per consentire lo svolgimento dell'eventuale rito successivo.
2. Durante la cerimonia, è consentita l'esecuzione di musica ed eventuali altre forme di intrattenimento che non siano lesivi del decoro e della funzione pubblica ed istituzionale svolta. Nel caso di esecuzione di musica dal vivo, i musicisti dovranno predisporre gli strumenti e rimuoverli autonomamente a conclusione della celebrazione.
3. Resta a carico degli sposi/uniti civilmente ogni onere relativo al pagamento dei diritti SIAE, se ed in quanto dovuti.
4. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrata in luoghi nella disponibilità di un soggetto diverso dall'amministrazione comunale, ogni accordo circa i tempi in cui tali siti rimarranno a disposizione degli sposi/uniti civilmente dovrà essere preso con il relativo gestore/titolare.

**ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RITO DEL MATRIMONIO CIVILE E DELL'UNIONE CIVILE**

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. I testimoni devono essere muniti di un documento di identità;

2. Nell'atto di matrimonio/unione civile viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che le parti intendono adottare, già comunicata in occasione delle formalità relative alle pubblicazioni/verbale e/o prenotazione del matrimonio/unione civile;

**ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di matrimonio/unione civile e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000
- Legge n.76 del 20 maggio 2016
- D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000
- Statuto Comunale

**ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato approvato con la relativa deliberazione. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso incontrasto.
2. Tutti i matrimoni/unioni civili prenotati antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della prenotazione.